



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Milano
(Sezioni Coordinate di Alessandria - Varese - Lodi - Asti)



Spett.le

**MEGNA EMANUELE
VIA BATTISTI C. 121
20854 VEDANO AL LAMBRO**

Inviata esclusivamente via PEC

e p.c. Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord Ovest
SEDE

Al Comitato Centrale per l'Albo Nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'attività di autotrasporto di cose
per conto terzi
SEDE

OGGETTO: provvedimento di REVOCA dell'Autorizzazione all'esercizio della Professione (A.E.P.) e CANCELLAZIONE dal R.E.N. e dall'Albo degli autotrasportatori.

VISTA la L. n. 298 del 6.6.1974 e ss. mm. ii., in tema di "istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (...)";

VISTO il D.lgs. 22.12.2000 n. 395, rubricato "attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)";

VISTO il D.lgs. 21.11.2005 n. 284, che riordina, fra l'altro, il "Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO il D.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25.11.2011, contenente "disposizioni tecniche di prima applicazione" del suddetto regolamento (CE);

VISTO il D.L. 09.02.2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4.4.2012, rubricato "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" che, in particolare, l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25.11.2011;

VISTA la L. n. 147/2013, art. 1, comma 94, che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P.C.M. 8.1.2015, in tema di “trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013”;

VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7.8.1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

PRESO ATTO che l’impresa ha già ottenuto l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori n. **MI0874555F** ed è stata autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada, con iscrizione al REN al n. **M0029971**;

LETTA E RICHIAMATA la comunicazione prot. 43547 del 04/03/2019 con la quale, dopo aver valutato che l’impresa non risultava in possesso di tutti i requisiti necessari a mantenere l’autorizzazione all’esercizio della professione, veniva comunicato all’impresa l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della professione (AEP) in oggetto;

LETTO E RICHIAMATO il provvedimento prot. 115426 del 18-06-2020 con il quale l’Ufficio, ha disposto:

- la sospensione, per 30 giorni, dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada e la contestuale sospensione dal R.E.N. e dall’Albo degli Autotrasportatori a carico dell’impresa;
- l’obbligo per l’impresa di restituire le carte di circolazione dei veicoli intestati destinati all’attività di cui trattasi;
- di assegnare all’impresa il termine di 15 giorni per regolarizzare la propria posizione, significando che, in caso di inadempienza da parte dell’impresa, sarebbe stato avviato un ulteriore procedimento volto alla revoca dell’AEP (autorizzazione all’esercizio della professione) e degli atti consequenziali;

LETTA E RICHIAMATA la comunicazione prot. 239052 del 04/11/2021 con la quale, dopo aver valutato che, nel termine assegnato, l’impresa non aveva regolarizzato la propria posizione, veniva comunicato alla stessa l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione (AEP) in oggetto;

VALUTATO che, nel termine assegnato, l’impresa non ha fatto pervenire alcuno scritto;

il DIRETTORE dell’UMC di MILANO

DISPONE

la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada a carico della impresa in indirizzo, con decorrenza dalla data di ricevimento della presente e la contestuale cancellazione dal R.E.N. e dall’Albo degli Autotrasportatori.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico, in bollo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale territoriale del Nord Ovest – Via Cilea 119 - 20151 Milano, PEC dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 1199/1971, entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell’atto impugnato, oppure può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 104/2010.

Il presente provvedimento viene comunicato, come per legge, anche al Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori.

IL DIRETTORE
Dott. Ing Antonello Persano

Responsabile del Procedimento
funzionario tecnico: Maurizio Ancora
pratica trattata da: Silvia Redivo
tel. 02/35379220-216
mail: imt.upmi@mit.gov.it
PEC: umc-milano@pec.mit.gov.it